

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 25

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

(procedimento n. 404-1/2021 RG – atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi)

PERVENUTA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

*il 24 giugno 2021*

---

Accoglimento totale del 24/06/2021  
RG n. 404/2021 -1

**N. R.G. 404-1/2021**



**CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Guido Federico	Presidente
Dott. Stefano Formiconi	Consigliere
Dott. Anna Bora	Consigliere rel.

Esaminati gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 9.6.2021, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Ritenuto - in ordine alla istanza avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 e 351 c.p.c. - che, nell'ambito di una deliberazione necessariamente sommaria consentita in questa sede, siano ravvisabili i presupposti per disporre la sospensione della esecutività della sentenza in considerazione della natura e della oggettiva controvertibilità delle questioni dibattute dalle parti e della esigenza di operare un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi;

ritenuto di non dover disporre la cauzione richiesta dall'appellato, in mancanza di allegazioni specifiche dirette a giustificare tale provvedimento;

vista la eccezione di applicabilità dell'art. 68 I comma Cost. riproposta dall'appellante;

ritenuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 140/2003, di disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati e, conseguentemente, di sospendere il presente procedimento in base alla citata disposizione;

Pagina 1



Accoglimento totale del 24/06/2021  
RG n. 404/2021 -1

ritenuto che non appaiono sussistenti i presupposti per disporre la trattazione separata delle contrapposte pretese risarcitorie considerata la connessione oggettiva e soggettiva e la non scindibilità delle cause

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c, sospende la efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati e, per l'effetto, sospende il presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 3 della L. n. 140/2003.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Il Presidente  
Dr. Guido Federico





\*180043149060\*